



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 11 OTT, 2017 Deliberazione N. 566

L'anno _____ il giorno _____ del mese 11 OTT, 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. Dott. Luciano D'ALFONSO con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Soggetto Aggregatore regionale individuato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Disposizioni nelle more della costituzione di ARIC ai sensi della LR 34/2016. Struttura organizzativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a mente del quale: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 420 e 421 della L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- l'art. 9, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, in base al quale le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9;
- la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art.9, comma 1 di cui del D.L. 66/2014, dei soggetti aggregatori designati, fra i quali è compresa la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila;

- l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 66/2014 che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie di superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze";
- il comma 548 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che testualmente recita: "*Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.*";
- il comma 549 della predetta legge di stabilità 2016, che così dispone: "*Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza*";
- la Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 che disciplina, innovandolo, il sistema degli acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale d'Abruzzo contenuto nella Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146;
- la D.G.R. n. 217 del 5 aprile 2016;
- ed integralmente richiamata la D.G.R. n. 125 del 23 marzo 2017;
- la D.G.R. n. 361 del 01 giugno 2016;
- la Legge Regionale 27 settembre 2016, n. 34 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;

PRESO ATTO dei contenuti della nota ANAC 313 del 4 gennaio 2017;

RAVVISATA la necessità di consentire un corretto avvio dell'Agenzia anzidetta, ARIC, in assenza di esposizioni debitorie che alla stessa possano derivare dalla soppressa Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica, ARIT;

CONSIDERATO, infatti, che l'Agenzia ARIC, all'interno della quale si insedierà la Stazione Unica Appaltante per la Regione Abruzzo con funzioni di centrale unica di committenza e Soggetto Aggregatore, giusta la Legge Regionale 34/2016, per consentire un corretto ed efficace funzionamento finalizzato all'acquisizione di beni e servizi secondo modalità competitive di valutazione delle esigenze della Pubblica Amministrazione e di riduzione dei costi, necessita di essere libera da pesi e gravami che, di fatto, impedirebbero un efficientamento del sistema acquisitivo;

CONSIDERATO, inoltre, che la definizione della posizione giuridica dell'Agenzia ARIT attraverso la valutazione e quantizzazione dell'esposizione debitoria maturata e dei contenziosi pendenti di natura giudiziaria e stragiudiziale, per consentire l'avvio funzionante dell'Agenzia ARIC, disposta con propria deliberazione n. 125 del 23 marzo 2017, non è stata ancora completata;

TENUTO CONTO, dunque, della non completa definizione dell'esposizione debitoria di ARIT, della necessità di dar luogo ad un avvio funzionale del nuovo soggetto ARIC, e della necessità del perdurare dell'insediamento temporaneo del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, nell'ambito del Servizio del Genio Civile dell'Aquila del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo;

RAVVISATA altresì la necessità di concludere sollecitamente la suddetta definizione di tutti gli attuali contenziosi esistenti presso l'ARIT al fine di consentire l'avvio delle attività dell'Agenzia quale Stazione Unica Appaltante per la regione Abruzzo con funzioni di centrale unica di committenza e Soggetto Aggregatore, in assenza di posizioni potenzialmente debitorie e non confacenti alle nuove funzioni attribuite dalla L.R. 34/2016;

CONSIDERATO inoltre che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04 agosto 2017, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attività dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, sono stati individuati, per il biennio 2017-2018, i requisiti di accesso alle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di *spending review*;

VISTI i crescenti obiettivi imposti annualmente dal Tavolo dei Soggetti Aggregatori e dal Commissario alla Spending Review in merito all'introduzione periodica di nuove categorie merceologiche obbligatorie, alla formazione del personale e degli enti del territorio, alla disponibilità di RUP dedicati, alle attività di ricognizione sistematica dei fabbisogni, alla gestione dei contratti e all'implementazione mandatoria di una piattaforma telematica di acquisto;

VISTE le esperienze di altri Soggetti Aggregatori regionali, le cui strutture organizzative prevedono un organico stabile, costituito da almeno 10 unità dedicate, in grado di gestire in autonomia tutte le funzioni specifiche attribuite dalla norma vigente;

CONSIDERATO altresì che la programmazione degli appalti a carico del Soggetto Aggregatore regionale prevede iniziative di importo complessivo pari a circa 40 milioni di euro per il 2017 e di circa 280 milioni di euro per il 2018;

RITENUTO di poter conseguire un risparmio della spesa pari a circa il 10% per il tramite della modalità aggregativa della domanda regionale di beni e servizi;

CONSIDERATO che il lavoro svolto sino ad oggi dagli Esperti Senior e Junior del Soggetto Aggregatore è stato efficace consentendo alla regione Abruzzo il rispetto degli adempimenti in materia di razionalizzazione della spesa e l'acquisizione di una quota del fondo MEF a supporto dei Soggetti Aggregatori pari a 453.000 euro e che l'interruzione delle attività costituirebbe grave pregiudizio per la Regione e per gli interessi nazionali di *spending review*;

TENUTO CONTO che,

- per far fronte agli obblighi del Soggetto Aggregatore regionale in merito ai procedimenti di gara in forma aggregata, avviati e da completare, inseriti nella programmazione 2017 2018 nelle categorie merceologiche obbligatorie,
- per garantire l'accesso al Fondo per l'aggregazione per il biennio 2017 2018 rispettando tutti i requisiti, i parametri e le scadenze indicate nel citato DM Economia e Finanze del 04 agosto 2017,
- per la definizione ed attuazione della programmazione biennale obbligatoria di acquisti di forniture e servizi per l'amministrazione regionale e per gli enti regionali, avviata nel corso dell'anno 2017 e da portare a compimento entro l'anno 2018,
- per rispettare l'obbligo di dotare il Soggetto Aggregatore regionale di una piattaforma telematica di acquisto entro ottobre 2018, nell'ambito del processo di razionalizzazione della spesa pubblica,

è necessario assicurare la prosecuzione della collaborazione esterna instaurata ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art 7, comma 6, in forza della propria deliberazione n. 361 del 01 giugno 2016, per un periodo di 12 mesi fino al completamento delle attività suddette, anche in considerazione della assoluta carenza di personale disponibile con le medesime competenze ed in considerazione della ulteriore professionalità medio tempore acquisita, nonché l'integrazione di risorse dedicate per una organizzazione strutturata;

PRESO ATTO che il Soggetto Aggregatore è stato costituito da figure professionali selezionate con procedura pubblica, con contratti di collaborazione che non prevedono l'instaurarsi di un rapporto di impiego subordinato, ai sensi del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, art. 7, comma 6;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, art. 7, comma 6, lettera d) che consente la proroga dell'incarico di collaborazione originario, qualora di natura temporanea ed altamente qualificata, come nel caso in esame, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

RITENUTO necessario autorizzare la proroga dei contratti di collaborazione in corso stipulati ai sensi del D.Lgs 165/2001 art. 7 comma 6 lettera d) per il completamento entro il 2018 delle iniziative attivate dal Soggetto Aggregatore agli stessi patti e condizioni dei contratti originari, per un importo complessivo pari ad € 140.000;

RITENUTO, in particolare, di confermare il compenso pattuito come definito con la propria deliberazione n. 361 del 01 giugno 2016, anche alla luce della deliberazione n. SCCLEG/24/2013/PREV della Sezione centrale della Corte dei Conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato che, nell'adunanza del 05 dicembre

2013, intende l'espressione "*ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*" come presupposto logico dell'ammissibilità della proroga nel senso di corrispondere un "compenso aggiuntivo commisurato alla durata del rapporto ed alla entità del compenso in origine pattuito", compenso non rinegoziabile in sede di proroga;

VISTA, al riguardo, anche la recente deliberazione n. 226/2015/VSG della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise che nell'adunanza del 11 novembre 2015 richiama la suddetta deliberazione n. SCCLEG/24/2013/PREV;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 125 del 23 marzo 2017 in particolare per la parte in cui approva lo schema di convenzione per il distacco funzionale del personale delle ASL abruzzesi in favore del Soggetto Aggregatore regionale;

RITENUTO, per l'effetto, necessario autorizzare il rinnovo delle convenzioni sottoscritte con le ASL per il distacco del personale di cui al richiamato precedente per un ulteriore anno al fine di consentire l'espletamento e la conclusione delle iniziative in programmazione;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015 che prevede che le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014.

DATO ATTO della compatibilità finanziaria attestata dal Servizio Bilancio con nota prot. n. RA/261008/DPB del 11 ottobre 2017;

PRESO ATTO che

a) il Dirigente del Servizio ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio competente per materia;

b) il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;


A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- 1. DI CONFERMARE** quanto disposto nella precedente deliberazione n. 125 del 23 marzo 2017 segnatamente in merito alla permanenza del Soggetto Aggregatore incardinato presso il Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio del Genio Civile di L'Aquila con decorrenza dal 01 ottobre 2017 e senza soluzione di continuità fino alla costituzione dell'Agenzia ARIC per le funzioni del Soggetto Aggregatore ai sensi della L.R. 34/2016;
- 2. DI STABILIRE** la sollecita definizione della posizione giuridica dell'Agenzia ARIT con valutazione e quantificazione aggiornata dell'esposizione debitoria maturata, anche attraverso l'incidenza dei contenziosi pendenti di natura giudiziaria e stragiudiziale, per consentire la l'adozione dei conseguenziali provvedimenti e misure da parte delle strutture istituzionalmente competenti per la procedura di costituzione dell'Agenzia ARIC, che operi libera da pesi e gravami;
- 3. DI AVVIARE** le iniziative necessarie al rafforzamento della struttura organizzativa del Soggetto Aggregatore, secondo le migliori esperienze di riferimento delle regioni e in accordo con le funzioni specifiche attribuite dalla normativa vigente;
- 4. DI AUTORIZZARE** il rinnovo delle convenzioni sottoscritte con le ASL per il distacco del personale in forza della propria deliberazione n. 125 del 23 marzo 2017 per un periodo di ulteriori 12 mesi
- 5. DI AUTORIZZARE**, ricorrendone i presupposti, ai fini del completamento delle attività già avviate dal Soggetto Aggregatore la proroga delle collaborazioni esterne instaurate ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art 7, comma 6, giuste le deliberazioni richiamate in parte narrativa, per un periodo di ulteriori 12 mesi, tenuto conto del grave nocumento che deriverebbe alla regione Abruzzo dalla mancata attuazione degli obblighi del Soggetto Aggregatore;
- 6. DI PRECISARE** che la proroga di cui al punto che precede debba avvenire alle stesse condizioni dei contratti originari;

7. **DI DARE ATTO** che alla copertura della spesa occorrente per la prosecuzione dei rapporti collaborativi in essere si farà fronte con le risorse attribuite e già erogate alla Regione Abruzzo dal Ministero dell'Economia e Finanze a valere sul Fondo per l'aggregazione per le annualità 2015 - 2016 giusta attestazione di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio prot. n. RA/261008/DPB del 11 ottobre 2017;
8. **DI DARE MANDATO** al Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali ed al Servizio Genio Civile di L'Aquila, appartenente allo stesso Dipartimento, a porre in essere i necessari e conseguenti adempimenti per le rispettive competenze;
9. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia comunicata, a cura del Dipartimento proponente ai soggetti interessati dal dispositivo;
10. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.


A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly starting with 'C. P.'.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: STAZIONE UNICA APPALTANTE, VIGILANZA ED OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI


L'Estensore
Ferdinando Ragone


(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Tiziana Mariani

(firma)


Il Dirigente del Servizio
Ing. Carlo Giovanì


(firma)

Il Direttore Regionale Dipartimento
Opere Pubbliche Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
ing. Emidio Primavera



(firma)


Il Componente la Giunta
dott. Luciano D'Alfonso


(firma)


Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta


(firma)




Il Presidente della Giunta


(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)